

ASSOCIAZIONE ROSA CAMUNA ROSA CAMUNA

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1- E' costituita, con sede a Zanica, via Falcone 26, un'Associazione che assume la denominazione di

"ASSOCIAZIONE ROSA CAMUNA"

Art. 2- L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a carattere volontario, con durata a tempo indeterminato e non persegue finalità di lucro.

Art. 3- L'ASSOCIAZIONE ROSA CAMUNA è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.28/1996, "Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo" e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

OGGETTO E SCOPI

Art. 4 - La presente Associazione esercita le attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:

a) attività e valorizzazione cultura e ruolo delle donne nella società e nel lavoro

rivolte sia alle Socie sia alla collettività e senza fini di lucro, al fine di realizzare scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'art.1, comma 2 della Legge Regionale n.28/1996.

Art. 5- Scopo dell'Associazione è:

Non disperdere le risorse che il premio "Rosa Camuna" (istituito con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 4/10/1996) dal 1997, accomuna al fine di potenziarle e condividerle con le altre donne lombarde

*Per realizzare questo scopo si pongono come **obiettivi**:*

- 1. sostenere e promuovere l'impegno e il senso di responsabilità delle donne nell'ambito delle istituzioni familiari, sociali, politiche, culturali e delle professioni*
- 2. sollecitare la Regione Lombardia, i Comuni e le Province Lombarde affinché valorizzino le competenze e le capacità di ciascuna socia premiata, in occasione di incontri e contatti con delegazioni di altre Regioni italiane, dell'Unione europea e di Paesi stranieri per potenziarne i risultati e promuovere iniziative.*

3. *promuovere tutte le iniziative atte ad attuare quanto sopra.*

SOCIE

Art. 6- Possono essere socie tutte le donne insignite dalla Regione Lombardia del premio "Rosa Camuna" e che condividano gli scopi dell'Associazione

Art. 7 -Per essere ammesse a socia occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
- b) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Art.8 La presentazione della domanda dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessata potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Art. 9 Le socie sono tenute al pagamento della quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito anno per anno dal Consiglio direttivo, nonché all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali, al pagamento delle quote associative speciali alle quali il socio intenderà partecipare. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Le somme versate per la tessera non sono rimborsabili in nessun caso. Tutte le cariche sociali direttive sono elettive. Tra le associate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le prestazioni delle Associate sono personali, spontanee e gratuite.


Art. 10 La qualità di Socia si perde per decesso, recesso senza nessun onere per la Socia e per esclusione secondo le norme del presente statuto. Le socie sono espulse o radiate quando non ottemperino a quanto disposto dall'art. 9 o in caso di morosità superiore a mesi due o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta delle sue componenti. Le socie espulse potranno adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia dell'Associazione, di cui all'art.25 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11- Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o che diverrà di proprietà dell'Associazione;
- b) dai proventi del tesseramento, erogazioni liberali e lasciti



- testamentari, da contributi di privati ed Enti pubblici e somme ricevute a qualsiasi titolo
- c) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

Art.12 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutte le socie che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art.13 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio direttivo,
- la Presidente
- Il Consiglio delle controversie

Art.14 L'Assemblea è composta da tutte le aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Art.15 Le Assemblee delle socie possono essere ordinarie o straordinarie. Sono convocate con avviso scritto ad ogni socia.(o per e mail, con conferma di riscontro)

Art.16 L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il primo semestre di ogni anno

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- delibera sulle modifiche allo Statuto.
- delibera dell'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art.17-L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta:

- il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ne faccia richiesta, motivata e firmata, almeno un quinto delle socie.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.18- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altre socie. Ogni socia non può avere più di tre deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero delle aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati dal precedente comma.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutte le socie regolarmente iscritte ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni Socia ha diritto ad un voto, le Socie maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

Art.19 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile il voto favorevole dei tre quarti delle socie.

Art.20 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto con la partecipazione di tutte le socie presenti.

Art.21 L'Assemblea ordinaria è presieduta dalla Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

La Segretaria stenderà nel corso dell'Assemblea i verbali delle riunioni e delle deliberazioni che verranno chiusi con le sottoscrizioni della segretaria stessa e della presidente dell'Assemblea.

Art.22 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici Consigliere elette tra le socie come specificato all'art. 9 del presente Statuto, resta in carica 3 anni e le sue componenti sono rieleggibili. Il numero delle componenti il Consiglio direttivo viene stabilito dal Consiglio uscente

Art.23 Il Consiglio elegge nel suo interno la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria, la Tesoriera e fissa le singole responsabilità delle altre Consigliere in ordine all'attività svolta dall'associazione.
La Presidente, la Vice Presidente e la Segretaria compongono la presidenza.

Art.24-La Presidente dell'Associazione è anche la Presidente del Consiglio direttivo, e dura in carica 3 anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno delle socie, può revocare la Presidente.

La Presidente e, in sua assenza o impedimento, la Vicepresidente, o in assenza anche di quest'ultima, una Socia nominata dal Consiglio ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio e da esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle decisioni dell'Assemblea.

Alla Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dal Consiglio direttivo, al quale comunque la Presidente riferisce circa l'attività compiuta,

In casi eccezionali di necessità ed urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

La Presidente, per conto dell'Associazione, cura l'ideoneità e la pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

La Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.25 L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio

direttivo, alla nomina del Collegio delle Controversie, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra le socie o tra alcune di esse e l'Associazione. Le componenti del Collegio delle Controversie durano in carica 3 anni. L'incarico di componente del Collegio delle Controversie è incompatibile con la carica di consigliera. Le componenti del Collegio delle Controversie partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

Art.26-Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo delle Consigliere; in assenza della Presidente la riunione sarà presieduta dalla Vice Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese, documentate, inerenti all'espletamento dell'incarico, qualora richiesto.

Art.27-Il Consiglio Direttivo è investito di ogni altro e più ampio potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluso soltanto quanto per legge o per statuto è di competenza esclusiva dell'Assemblea delle Socie.

Art.28-Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea delle socie;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- valutare i bilanci;
- stipulare contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- stabilire l'entità delle quote associative annuali;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione delle socie;
- favorire la partecipazione delle socie alle attività dell'associazione;
- redigere i regolamenti interni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di gruppi di lavoro, composti di Associate, da esso nominati, le cui attività sono disciplinate da regolamenti interni redatti dal Consiglio direttivo ed approvati dalla prima Assemblea utile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.29- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti delle componenti dell'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra le Socie, ma deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.30- Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Amilcare Guarino

